

L'Agenzia ha fornito chiarimenti sulla cessazione del concordato al variare dell'attività

Il Cpb resiste al cambio di Ateco

Se l'attività resta la stessa e si utilizza il modello Isa ad hoc

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Non è possibile utilizzare un vecchio modello Isa, in relazione al cambio di codice Ateco, poiché nella dichiarazione annuale dei redditi deve essere utilizzato esclusivamente il codice nuovo, cui è associato il relativo modello Isa. Resta valido, però, il principio che, se l'attività svolta effettivamente nel periodo antecedente a quello del biennio concordatario è la stessa, non scatta la causa di cessazione nell'ambito dell'istituto del concordato preventivo biennale (Cpb).

L'Agenzia delle entrate, con una recente risposta (n. 236/2025), è intervenuta per fornire chiarimenti sulla causa di cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb), in presenza di una variazione dell'attività svolta, ai sensi della lett. a), co. 1 dell'art. 21 del dlgs 13/2024.

La società istante ha rappresentato di svolgere l'attività di agente plurimandatario nel comparto del noleggio di autoveicoli e, dopo l'introduzione dei nuovi codici Ateco, di aver scelto di utilizzare un nuovo codice (Ateco 45.11.02) più specifico, cui risulta associato un preciso modello Isa (CM09U) ma ha preso anche atto che, a decorrere dall'1/01/2025, sono stati introdotti nuovi codici Ateco destinati ad individuare più specificamente le attività svolte dalle imprese, tra cui quella esercitata dalla società istante.

Nelle note esplicative, ai nuovi codici, risulta presente un altro codice (77.51.00), cui è associato un modello Isa (EG61U) più conferente e, stante il fatto che la società sta valutando di aderire o meno al concordato preventivo per il biennio 2025/2026, la cui scelta deve essere eseguita sul modello allegato alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024 (Redditi SC 2025), cui andrà allegato il vecchio mo-

dello Isa, tarato sul vecchio codice, mentre per i periodi d'imposta successivi e oggetto del concordato andranno allegati il nuovo modello Isa, associati al nuovo codice, l'istante chiede se, in tal caso, si prefigura una causa di cessazione dal patto, per modifica dell'attività, ai sensi della lett. a), co. 1 del citato art. 21 del provvedimento istitutivo del concordato. La società istante, al fine di neutralizzare gli effetti, propone, come soluzione, l'utilizzo del vecchio codice e del vecchio modello Isa da allegare alla dichiarazione riferita al 2024 e l'adesione all'accordo con utilizzo dei dati indicati nel vecchio modello Isa, predisponendo i modelli Redditi, per il 2025 e 2026, con il nuovo codice di attività (77.51.00) cui corrisponde il nuovo modello Isa (EG61U) nella considerazione che la modifica del modello Isa non integra la citata causa di cessazione.

L'AdE, innanzitutto, richiama i contenuti del citato art. 21 del dlgs 13/2024 che introduce alcune cause di cessazione del concordato preventivo biennale e ricorda quanto già indicato in precedenti documenti di prassi ovvero che, per quanto riguarda i soggetti Isa, la modifica dell'attività svolta nel biennio di vigenza del patto rispetto a quella svolta nel periodo d'imposta utilizzata anche per la formulazione della proposta, comporta la cessazione dell'accordo ma anche che, la detta cessazione, non si verifica allorquando per la nuova attività è previsto un codice che comporti l'applicazione del medesimo Isa (circ. 18/E/2024 § 2.4.1).

Sulla stessa falsariga una recente risposta dell'agenzia (Faq del 28/05/2025) con la quale la stessa ha sostenuto che il patto cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella

esercitata nel periodo precedente il biennio stesso, con l'ulteriore considerazione che la causa di cessazione non si realizza se, per le nuove attività, è disposto l'utilizzo del medesimo Isa.

Quindi, il cambio di codice attività nel corso del 2024, in relazione all'aggiornamento dei codici Ateco, ancorché comporti l'utilizzo di un diverso modello Isa, "non" realizza la cessazione dell'accordo, giacché la detta variazione non è conseguente a una modifica "sostanziale" dell'attività esercitata e, pertanto, se l'attività esercitata nel biennio di vigenza del concordato è la stessa del periodo antecedente al detto biennio, non si verifica alcuna causa di cessazione, alla stessa stregua di quando l'attività esercitata in precedenza risulta modificata nel biennio ma resta utilizzabile, in tal caso, il medesimo modello Isa.

Non si concretizza, altresì, la cessazione dell'accordo al cambio del codice attività nel corso del 2024, in seguito all'aggiornamento dei codici relativi alle attività economiche, sebbene si renda applicabile un diverso modello Isa, con la conseguenza che, in estrema sintesi, l'agenzia sposa un principio sostanziale e, pur invitando a compilare ed allegare i modelli Isa approvati e destinati al relativo codice Ateco (ris. 24/E/2025), conferma il mantenimento dell'accordo, posta l'assenza di una modifica dell'attività effettivamente svolta, garantita dalla continuità del codice Ateco utilizzato e il modello Isa abbinato.

— © Riproduzione riservata — ■

